

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO PROGRAMMATO ED URGENTE DI PAZIENTI, TRASPORTO PROGRAMMATO ED URGENTE DI SANGUE, PLASMA, EMODERIVATI, PER UN PERIODO DI 36 MESI**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto sanitario programmato ed urgente di pazienti, trasporto programmato ed urgente sangue, plasma ed emoderivati per un periodo di 36 mesi ai sensi dell'art.1 co.2 lettera b) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CPV
1	Trasporto programmato ed urgente di pazienti	85143000-3
2	Trasporto sangue, plasma ed emoderivati	85143000-3

**Art.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

**LOTTO 1 Trasporto secondario**

L'oggetto del contratto consiste nel Trasporto Secondario Programmato ovvero trasporto dei pazienti ricoverati autonomi o che necessitano di assistenza, verso altre strutture sanitarie al fine di completare accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e/o consulenze in elezione e/o differibili; proseguire le cure verso il Centro più appropriato; trasferire il paziente non autonomo o privo di assistenza dei familiari in struttura residenziale (In generale, le condizioni cliniche del paziente consentono la programmazione del trasporto con diverse ore o anche con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prefissata del trasporto).

Il Servizio trasporto programmato degenti dovrà avvenire con destinazione ospedali pubblici e strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e non accreditate.

Eccezionalmente potrà essere richiesto il servizio trasporto secondario urgente differibile e/o urgente prognosi tempo-dipendente con destinazione ospedali pubblici e strutture sanitarie accreditate.

I trasporti interesseranno tutte le strutture ospedaliere e territoriali della ASST della Valcamonica.

Allo scopo di fornire agli operatori economici ogni più utile elemento per la definizione di un ottimale modello di organizzazione del servizio di trasporto sanitario da eseguirsi con sistema di attivazione "a chiamata" si forniscono, di seguito, alcune informazioni date sulla base dei consumi storici, con specifico riferimento all'anno 2021:

Ospedale di Esine

Servizio trasporto degenti con destinazione ospedali pubblici e strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e non accreditate per un totale di circa 110 viaggi programmati nel periodo di riferimento (Stima non vincolante).

Ospedale di Edolo

Servizio trasporto degenti con destinazione ospedali pubblici e strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate e non accreditate per un totale di circa 10 viaggi programmati nel periodo di riferimento (Stima non vincolante).

Modalità di erogazione del servizio del trasporto secondario

Il servizio sarà strutturato con un sistema a chiamata e dovrà essere effettuato con Ambulanze tipo A/A1 per trasporto sanitario e per trasporto sanitario avanzato (Rif. A03, A04, All. B, D.G.R. X/5165/2016) per trasporti

programmati e di "back up" per gli eventuali trasporti urgenti ed in emergenza. Le chiamate potranno avvenire per 365 die/H24 oppure nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 17.

L'operatore aggiudicatario dovrà erogare le prestazioni oggetto della presente procedura garantendo la esclusiva disponibilità a favore dell'Ente contraente delle dotazioni di mezzi di trasporto specificamente riportati nel presente capitolato, nei giorni e fasce orarie ivi indicati, e, con riferimento al sistema di trasporti c.d. "a chiamata", dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni H24/365 die, nel rispetto degli standard minimi prestazionali espressamente disciplinati dal presente Capitolato.

Dovranno essere garantite le seguenti principali prestazioni, mediante impiego di tipologia di ambulanze riportate nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, (Rif. A03; A04; A05):

- trasporto sanitario e trasporto sanitario avanzato di pazienti verso diverse strutture aziendali ed extra aziendali;

- i trasporti per dimissione causa trasferimento per prosecuzione cure o riabilitazione in reparti per acuti o sub-acuti;

- trasporto di pazienti al domicilio o presso strutture di accoglienza nelle ipotesi eccezionali di dimissioni di persone in stato di indigenza: posto che tali trasporti sono a carico dei servizi sociali del Comune di residenza, in casi eccezionali e residuali, il trasporto dovrà essere previamente autorizzato dalla DMP di riferimento su indicazione dei sanitari della ASST della Valcamonica e previa acquisizione di diniego a farsi carico dei costi del trasporto da parte del Comune di residenza del paziente che versa in stato di indigenza.

Restano invece esclusi i trasporti per dimissione al domicilio, anche in strutture in quanto tali trasporti restano a carico del paziente, che non è in alcun modo vincolato a rivolgersi al vettore aggiudicatario.

Il servizio di trasporto dovrà in ogni caso essere erogato nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di privacy dei pazienti.

Ciascun trasporto dovrà essere eseguito impiegando mezzi di trasporto idonei previa valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti da parte del personale medico/infermieristico dell'ASST della Valcamonica che provvederà a fornire indicazioni sulle modalità di esecuzione del trasporto (autonomo, in carrozzina, con barella). Il servizio prevede di norma l'accoglimento del cittadino, la presa in carico della relativa documentazione, l'accompagnamento al reparto o al servizio di destinazione, la presentazione al personale di reparto o del servizio con la consegna della relativa documentazione ed il riaccompagnamento al reparto d'origine, il possibile successivo recupero della documentazione dei pazienti eventualmente trattenuta per la refertazione di indagini diagnostiche. Il servizio comprende, altresì, il rientro di carrozzine, bombole ossigeno, monitor o quant'altro utilizzato per eventuali trasporti/trasferimenti assistiti. Il trasporto programmato contemporaneo di più pazienti mediante l'utilizzo di un solo automezzo dovrà essere autorizzato dal medico o dai medici richiedenti, a cui il GAT, in mancanza di esplicita indicazione sulla modulistica, può rivolgersi soprattutto nel caso di richieste provenienti da U.O./Reparti diversi.

In caso di eventuale trasporto tramite autovettura, il servizio dovrà avvenire nel rispetto della D.G.R. X/5165 e di ogni ulteriore normativa vigente in ragione dell'oggetto e della tipologia di trasporto.

#### Tipologia e dotazione dei mezzi impiegato per il servizio di trasporto secondario

Le prestazioni di trasporto oggetto del servizio dovranno essere erogate impiegando, in considerazione delle condizioni cliniche del cittadino e della tipologia di trasporto (sanitario/sanitario avanzato), le ambulanze riportate nell'Allegato B della D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, (Rif. A03; A04; A05).

#### Tempi di erogazione del trasporto secondario

L'esecuzione della singola prestazione di trasporto, richiesta dalle UU.OO aziendali ed attivata dalla Centrale Operativa, avrà avvio dal momento dell'arrivo degli operatori incaricati del trasporto presso l'U.O. richiedente per la presa in carico del cittadino. Indipendentemente dal modello erogativo adottato (sistema veicoli ad "uso esclusivo"; sistema di trasporti c.d. "a chiamata") in ogni caso l'operatore economico dovrà garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione sotto riportati. Il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni rappresenta obbligazione contrattuale essenziale e inderogabile, incidente direttamente e ipso facto sulla valutazione di regolare e corretta esecuzione del contratto. La mancata erogazione delle prestazioni richieste e/o il ritardo nella erogazione delle prestazioni, in ragione della particolare gravità delle conseguenze potenziali o reali sulla tutela del diritto alla salute ed alla incolumità personale dei pazienti, rappresenta causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il soggetto erogatore del servizio dovrà garantire il rispetto dell'avvio dell'esecuzione della singola prestazione erogata entro i termini di seguito stabiliti:

TIPOLOGIA DI TRASPORTO	TEMPI DI EROGAZIONE
Trasporto ordinario programmato	Arrivo degli operatori presso il punto di prelievo del cittadino almeno 15 minuti prima rispetto ora fissata nel programma per l'effettuazione del trasporto
Trasporto urgente	Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 90 minuti dalla richiesta telefonica alla Centrale Operativa

#### Modalità organizzati e reportistica

L'aggiudicatario del servizio dovrà rendicontare i servizi effettuati mensilmente tramite report concordato con il DEC.

#### Personale impiegato

Il servizio di trasporto dovrà essere erogato mediante impiego di personale formato, in virtù di quanto disciplinato dalla D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165. L'equipaggio di ogni ambulanza deve essere costituito da n. 1 autista e da n. 1 assistente in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Su richiesta dell'Azienda, a fronte di riconoscimento della tariffa aggiuntiva oraria, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza in ambulanza di un proprio infermiere in sostituzione del previsto Assistente.

#### **LOTTO 2 Trasporto sangue, plasma ed emoderivati**

Il servizio di Trasporto sangue, plasma ed emoderivati dovrà essere svolto secondo le indicazioni previste nelle "Linee Guida per il trasporto delle unità di sangue ed emocomponenti e dei relativi campioni biologici" emesse dal Centro Nazionale Sangue – Istituto superiore di Sanità, dalla Circolare n.3 del 08/2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto dei materiali infettivi e di campioni diagnostici" e dalla Circolare n.16 del 20.07.1994 "Spedizione dei materiali biologici deperibili e/o potenzialmente infettivi".

L'attività oggetto del presente lotto consiste nel servizio di trasporto di sangue, plasma, emoderivati, campioni per analisi, sulla scorta del programma operativo predisposto dal Responsabile del SIMT dell'Azienda e nel rispetto delle indicazioni fornite dallo stesso Responsabile, con destinazione ASST Spedali Civili di Brescia e solo eccezionalmente altri ospedali pubblici e strutture sanitarie accreditate.

Di seguito una descrizione di come potrebbe svolgersi il servizio sulla base di come è l'attuale organizzazione in essere:

- Dal LUNEDI' al VENERDI', NON FESTIVI
- h. 11,30 circa, partenza dell'autista da Esine con la raccolta del mattino
- h. 12,30 – 13,00 arrivo c/o Spedali Civili BS; contestuale compensazione con unità di emocomponenti da e per Esine
- h. 14,00 – 14,30 arrivo a Esine
- 1 SABATO/MESE
- h. 11,45 – 12,00 partenza dell'autista da Esine con la raccolta del mattino
- h. 12,45 – 13,15 arrivo c/o Spedali Civili BS; contestuale compensazione con unità di emocomponenti da e per Esine
- h. 14,15 – 14,45 arrivo a Esine

Oltre alle attività programmate è anche possibile che il Responsabile dei SIMT possa richiedere che il trasporto sia eseguito in urgenza in giorni ed orari differenti da quelli sopra descritti. Proprio per questo motivo il personale dell'Aggiudicatario deve garantire una copertura della reperibilità 365 die/anno 24h/24h. L'evasione della richiesta di trasporto urgente è richiesta entro 20 minuti dalla chiamata.

Per l'attività di trasporto sangue, plasma, emoderivati, campioni per analisi e campioni biologici, realizzata mediante l'utilizzo di automezzo o ambulanza la società aggiudicataria dovrà assicurare la presenza del mezzo e dell'autista, presso la struttura richiedente, nel rispetto del programma operativo predisposto dal responsabile del SIMT aziendale.

Gli autisti incaricati del trasporto dovranno recarsi con adeguato anticipo (almeno 15 minuti) allo sportello del SIMT di Esine per ritirare i contenitori refrigerati per il trasporto dei campioni.

Durante il trasporto, sia in andata che al ritorno, l'automezzo potrà trasportare esclusivamente sangue ed emocomponenti autorizzati dall'Azienda Sanitaria richiedente.

Il viaggio non deve prevedere percorsi aggiuntivi per evitare che il sangue e gli emocomponenti siano esposti per

troppo tempo a possibili sbalzi di temperatura. Il personale addetto al trasporto deve essere adeguatamente formato e facilmente identificabile (tessera di riconoscimento esposta).

Allo scopo di fornire agli operatori economici ogni più utile elemento per la definizione di un ottimale modello di organizzazione del servizio di trasporto sangue, plasma ed emoderivati da eseguirsi si forniscono, di seguito, alcune informazioni date sulla base dei consumi storici, con specifico riferimento all'anno 2021:

Servizio trasporto sangue ed emocomponenti con destinazione ASST Spedali Civili di Brescia e/o altri ospedali pubblici e strutture sanitarie accreditate per un totale di circa 276 viaggi programmati nel periodo di riferimento (stima non vincolante)

Servizio trasporto sangue ed emocomponenti con destinazione AO Spedali Civili di Brescia e/o altri ospedali pubblici e strutture sanitarie accreditate per un totale di circa 10 viaggi urgenti (entro i 20 minuti) nel periodo di riferimento (stima non vincolante).

### Automezzi

il parcoautomezzi deve essere costituito da almeno n. 2 automezzi rispondenti alla normativa che regola il trasporto di organi e sangue contenuta nel D.M. 9 settembre 2008.

Per gli autoveicoli per il trasporto di plasma ed organi si applicano le procedure di immatricolazione delle autoambulanze.

Gli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

Gli autoveicoli debbono essere dotati di almeno due posti a sedere, di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso; di un vano di carico confinato, separato dall'abitacolo e destinato esclusivamente all'alloggiamento di idonei contenitori termici per il trasporto di plasma e organi.

Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es. fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

Sulla fiancata degli autoveicoli per il trasporto di plasma e organi deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo.

I materiali di rivestimento comunque presenti nel vano di carico debbono essere ignifughi o autoestinguenti.

L'impianto elettrico, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore a norma del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintori.

Ove di pertinenza, per ulteriori specifiche in merito al trasporto su strada di merci pericolose, si rimanda alle norme ADR recepite dal D.Lgs. n. 35 del 2010.

I veicoli devono essere dotati di un kit per il trattamento di eventuali dispersioni di materiale biologico (materiale assorbente, disinfettante, contenitore per rifiuti e appropriati DPI) la cui fornitura e rifornimento è a totale carico dell'aggiudicatario.

### Tracciabilità

Tutti i soggetti coinvolti nei trasporti devono garantire la raccolta e la disponibilità delle informazioni atte a ricostruire il percorso di ciascuna unità di sangue, plasma, emoderivato o campione biologico dal confezionamento al suo ricevimento a destinazione, mediante procedure di identificazione, registrazione ed etichettatura conformi alla normativa vigente.

Il sistema adottato per documentare i dati essenziali relativi alle condizioni di trasporto deve comprendere almeno i

seguenti elementi:

- Struttura mittente e Struttura destinataria;
- data e ora di partenza e di arrivo;
- identificativo dei dispositivi e mezzi di trasporto impiegati;
- numero identificativo e tipologia delle unità di sangue/emc movimentate in ogni contenitore terziario;
- numero identificativo dei campioni biologici trasportati;
- operatori coinvolti (consegna, trasferimento, ricevimento);
- T di esercizio dei contenitori terziari o dei vani di carico degli automezzi durante il trasporto;
- eventuali deviazioni riscontrate durante il trasporto o a seguito dei controlli effettuati a destinazione;
- eventuali variazioni imprevedute o inconvenienti significativi occorsi durante il trasporto.

L'operatore economico deve quindi rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie per effettuare le registrazioni previste dalla normativa e suddette registrazioni, acquisite su supporto informatico o cartaceo, devono essere analizzate prima della presa in carico degli emocomponenti e devono essere conservate e archiviate per almeno 10 anni.

### **Comuni ad entrambi i lotti**

#### Personale impiegato

In ogni caso ciascun soggetto erogatore del servizio si impegna a garantire che tutto il personale impiegato risulti adeguatamente formato all'utilizzo dei presidi e delle apparecchiature disponibili a bordo dei vari mezzi di trasporto ed adeguatamente informato relativamente alle procedure operative oggetto di contratto. La responsabilità della formazione del personale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 è posto a carico di ciascun operatore economico aggiudicatario. Il personale dovrà indossare divise e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente in materia; inoltre dovrà essere dotato di apposita visibile targhetta identificativa. Si precisa essere a carico dell'Operatore Economico i costi relativi ai D.P.I. da destinare ai propri Operatori, l'abbigliamento degli stessi ed il relativo lavaggio.

Data la peculiarità del servizio oggetto d'appalto, si precisa che la condotta del personale dell'Aggiudicatario nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'ASST della Valcamonica e con eventuali terzi, a qualsiasi titolo, coinvolti nell'esecuzione del trasporto (es. familiari, personale del presidio di destinazione...), dovrà essere sempre improntata al massimo rispetto ed ai principi della cortesia e solidarietà umana. L'ASST si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori della ditta appaltatrice per comprovati motivi di negligenza, di comportamenti inadeguati o di inidoneità al servizio richiesto. La società è Responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'ASST della Valcamonica.

È fatto divieto agli addetti richiedere ovvero accettare mance, compensi e/o emolumenti a qualsiasi titolo o ragione. Laddove ne ricorressero gli estremi, tale inosservanza sarà perseguita a norma di legge.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura ed a spese del soggetto contraente, ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti in materia. Il soggetto erogatore sarà direttamente responsabile per gli eventuali danni di qualsiasi natura che il proprio personale dovesse arrecare a qualunque persona o a qualsiasi cosa nella esecuzione del servizio e conseguentemente si impegna al risarcimento in forma specifica o, in difetto, al loro risarcimento del danno, oltre ad esonerare l'Ente contraente da ogni responsabilità a riguardo. Il soggetto erogatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale dipendente, ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro impiego.

Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, sono a carico dell'operatore contraente ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni, tenendo sollevato l'ASST della Valcamonica da qualsiasi responsabilità a riguardo. La Stazione Appaltante in qualsiasi momento, tramite i competenti Uffici, potrà verificare il rispetto della normativa in materia applicate al personale. Resta inteso l'ASST di Valcamonica provvederà ad assegnare proprio personale sanitario a pazienti che richiedano speciale assistenza durante il trasporto in base alle specifiche condizioni cliniche riscontrate. L'operatore economico aggiudicatario ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti e procedure adottati dall'ASST della Valcamonica.


Entro il termine di 10 giorni antecedenti l'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico dovrà trasmettere al RUP della presente procedura apposito elenco del personale impiegato riportante le seguenti informazioni :

- Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita;

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

 <p>Sistema Socio Sanitario  <b>Regione Lombardia</b>  ASST Valcamonica</p>	<b>CAPITOLATO TECNICO</b> affidamento contratti al prezzo più basso	<b>M AGRM 005</b> <b>Rev. 01</b> <b>Pag. 6 di 10</b> 14.12.2018
--	--	--

- Inquadramento (tipologia di contratto/titolo del rapporto + livello)

- Mansioni

- Certificazioni

- Impegno orario annuo

- Note

Durante il periodo di vigenza del contratto detto elenco, debitamente e tempestivamente aggiornato, dovrà essere trasmesso con cadenza trimestrale.

#### Mezzi di trasporto

Ciascun operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare per l'erogazione del servizio veicoli conformi alla normativa vigente in materia ed appartenenti alla classe ambientale minima Euro 5 con un chilometraggio pari o inferiore a km 300.000 e trasmettere ed aggiornare al RUP, in occasione di avvio dell'esecuzione del contratto ed entro 15 giorni da ogni modifica intervenuta ed in ogni caso con periodicità annuale, le seguenti informazioni inerenti i veicoli adibiti al trasporto:

- numero di telaio;

- targa;

- data prima immatricolazione;

- modello;

- km percorsi;

- proprietà;

- tipologia di veicolo;

- percentuale di impiego nell'esecuzione del contratto;

- note.

Ciascun operatore economico contraente dovrà garantire la manutenzione preventiva periodica dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione del contratto dalla presente procedura, nel rispetto di quanto indicato dalla casa produttrice. Degli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria dovrà essere conservata a cura dell'operatore economico idonea documentazione a comprova, in qualsiasi momento della fase di esecuzione del contratto, dello stato di manutenzione e buon funzionamento dei mezzi di trasporto impiegati. I mezzi che verranno utilizzati per l'erogazione di tutti i servizi di trasporto dovranno essere sottoposti a sanificazione interna ed esterna, secondo un calendario programmato ed in conformità alle prescrizioni ed alle Procedure aziendali della ASST. Le procedure proposte dall'Operatore Economico dovranno essere preventivamente autorizzati da parte del Comitato Infezioni Ospedaliere aziendale.

Delle attività di sanificazione ciascun operatore dovrà redigere e conservare un apposito registro, che dovrà essere esibito a richiesta in occasione di ciascuna sessione di ispezione e controllo.

L'Operatore Economico Aggiudicatario deve, altresì, garantire la disponibilità degli automezzi anche in caso di fermo macchina per manutenzione o per qualsiasi altro motivo, mettendo a disposizione altri mezzi e comunicando agli Competenti Uffici il mezzo in sostituzione in particolare il numero di targa e la documentazione che attesti la sua conformità. L'onere di tutti i materiali in dotazione a bordo è totalmente a carico dell'Associazione/Organizzazione affidataria.

I rifiuti speciali derivanti da materiali e presidi utilizzati durante l'espletamento dei servizi a favore della Azienda dovranno essere smaltiti a cura dell'affidataria.

L'ASST in considerazione dell'attività prestata dagli operatori dell'Associazione e quindi della prolungata presenza degli stessi in ambito ospedaliero, consentirà che essi usufruiscano del servizio mensa, previo acquisto del buono mensa presso i CUP Aziendali, al prezzo determinato dall'Azienda per il personale esterno.

#### **Art. 5 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'ASST Valcamonica non assume responsabilità per danni eventualmente cagionati ad utenti e a terzi dal personale dell'operatore economico aggiudicatario, per infortuni e/o sinistri che potrebbero verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.

A tale riguardo, l'aggiudicatario deve predisporre ogni possibile accorgimento idoneo ad eliminare ogni rischio connesso all'interferenza con l'attività di altri soggetti, che possano operare nel contesto ambientale nel quale viene effettuata la prestazione.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai pazienti, agli operatori e a terzi, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il soggetto aggiudicatario deve dotarsi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per le

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



prestazioni di lavoro, comprendendo nei terzi gli assistiti, con i seguenti massimali, inviandone gli estremi all'ASST della Valcamonica successivamente all'avvenuta aggiudicazione:

- responsabilità civile verso terzi (massimale per sinistro, per persona, per danni a cose): € 2.000.000,00;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (massimale per sinistro): € 2.000.000,00;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (massimale per persona): € 2.000.000,00.

Tale polizza deve garantire l'impresa aggiudicataria per tutta la durata del servizio. Sarà compito della società aggiudicataria fornire copia del vigente contratto assicurativo.

L'aggiudicatario assume a proprio rischio e carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa, nonché la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'ASST Valcamonica tutte le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ed evitare l'interruzione delle prestazioni.

#### **Art. 6 - QUANTITA' SERVIZIO**

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare il servizio, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

La spesa prevista potrà subire contrazioni al verificarsi di circostanze imprevedute od imprevedibili alla data di stipulazione del contratto, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell'assetto organizzativo delle ASST quali chiusura di reparti o, comunque, riduzioni di posti letto), o comunque per cause di forza maggiore.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2, 25043 Breno (BS) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- data e numero d'ordine di acquisto;
- identificativo mittente (endpoint): **7NIXIV**

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA **asstval**
- Codice Univoco Ufficio **UF51N0** (zero finale)

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del direttore

dell'esecuzione, che avverrà entro 30gg dalla data di ricezione fattura. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico mensile, contenente le prestazioni radiologiche effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per l'ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

**Art. 8 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA:** pari a 0 (zero).

**Art. 9 - DUVRI:** il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it), alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

**Art. 10 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ**

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che avrà la facoltà di respingere i servizi per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche richieste nel presente capitolato.

Qualora l'impresa non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente Capitolato, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'ASST potrà emettere Non Conformità (NC) da fornitore e qualora fossero emesse nel periodo di 3 mesi n. 3 NC della medesima natura la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità :

Fattori di penale	Modalità di applicazione	Penale in EURO
Violazione delle disposizioni inerenti la effettiva disponibilità del numero degli specifici mezzi di trasporto ad "uso esclusivo" indicati in sede di procedura di gara o mediante successiva comunicazione in corso di esecuzione del contratto	Per ogni evento accertato	€ 1.000,00
Violazione delle disposizioni, sancite dal presente capitolato e dalla D.G.R. n. X/5165/2016 in tema di personale impiegato nell'erogazione del servizio	Per ogni evento accertato	€ 700,00
Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto programmato	Per ogni evento accertato	€ 500,00
Presenza sul mezzo di trasporto di un numero di operatori inferiore a quello indicato dalla D.G.R. 5165/2016	Per ogni evento accertato	€ 500,00
Mancata esposizione da parte dell'operatore della targhetta identificativa individuale	Per ogni evento accertato	€ 100,00
Mancato rispetto di quanto dichiarato nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale	Per ogni evento accertato	€ 300,00

Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall'aggiudicatario entro un termine di 15gg dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l'intero o per il valore residuale non saldato, dall'importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall'ASST, per singola ipotesi. E' fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

**Art. 11 – PERIODO DI PROVA**

Per i primi 3 mesi, dalla data di decorrenza riportata sul decreto di aggiudicazione, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.


In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;"><b>M AGRM 005</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rev. 01</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pag. 9 di 10</b></p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	---

Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15gg, fornendo adeguata motivazione. L'esito negativo sarà correlato al raccoglimento di evidenze che dimostrino il non rispetto delle prescrizioni contrattuali in particolare l'emissione di almeno 3 Non Conformità e conseguenti o l'emissione di penali.

#### **Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **Art. 13 - CESSIONE DI CREDITO**

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

#### **Art. 14 - NORME DI SICUREZZA**

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle


Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;"><b>M AGRM 005</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Rev. 01</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pag. 10 di 10</b></p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it).

Il fornitore è obbligato a:

informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;

formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;

fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;

fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;

munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;

non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;

cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

#### **Art. 15 - ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE**

Il presente Capitolato speciale deve essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni sopra dette.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dalla legislazione vigente in materia e dal Codice Civile.

#### **UO AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI**

Responsabile del procedimento: **Ing. Francesco Mazzoli**

tel. 0364/329316 mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Breno il 28.03.2022